



Università degli Studi di Messina

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04/07/1946, o dal Prorettore Vicario, Prof. Rita De Pasquale, nata a Reggio Calabria il 12/11/1941, con poteri di firma ai sensi del DR n. 3308/2010

E

_____ con sede legale in _____, codice fiscale n. _____ d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato/a da _____, nato/a a _____ il _____

Premesso che

- ✓ l'art. 18 comma 1 lettera b della L. 196/97 prevede l'attuazione di interventi formativi con la funzione di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento, nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- ✓ il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
- ✓ il DM 142/98 regola gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini formativi e di orientamento;

- ✓ al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, nonché di assicurare adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 28 novembre 2002 e n. 06 del 11 giugno 2004, possono essere attivati stage aziendali e tirocini di orientamento e formazione da svolgere all'interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di presocializzazione lavorativa;
- ✓ i soggetti richiamati nell'art. 18 comma 1, lettera a della legge 196/97, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n.1859;
- ✓ il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con circolare del 18 settembre 1998, prot. n. 1405/AG-26 ha disposto nel caso di attivazione di tirocini formativi e di orientamento presso aziende stagionali la deroga ai limiti previsti dalla legge in materia di proporzione numerica tra i lavoratori e i tirocinanti;
- ✓ la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 14.02.2007 ha precisato le tipologie di tirocinio per le quali si esclude l'obbligo di comunicazione di attivazione;
- ✓ il DPR 328/2001 e il DPR 445/2001, relativamente alle professioni di medico – chirurgo, regolamentano i tirocini professionalizzanti, quali percorsi formativi obbligatori ai fini dello svolgimento dell'esame di stato e, successivamente, dello svolgimento della professione;
- ✓ l'Università degli Studi di Messina sviluppa forme di raccordo tra il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e favorendo l'inserimento sul mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di laurea e neo-laureati.

Si conviene quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Art.2

1. Qualora il Soggetto ospitante sia una Associazione di Categoria essa rappresenta i suoi associati, che sono esonerati dalla stipula di singole convenzioni per l'attivazione di tirocinio formativo e di orientamento nonché di tirocinio professionalizzante. Tutti i singoli Associati

autonomamente presenteranno al Soggetto promotore richiesta di attivazione di tirocinio formativo e di orientamento nonché di tirocinio professionalizzante.

Art.3

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università degli studi di Messina (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante:
 - studenti in uscita dai corsi di laurea che abbiano fatto richiesta di effettuare tirocinio formativo e di orientamento;
 - laureati entro 18 mesi dal conseguimento della laurea;
 - corsisti di Master di I e II livello (anche cofinanziati da altri soggetti) nonché dottorandi;
 - laureati che abbiano fatto richiesta di partecipazione ad un tirocinio professionalizzante e la cui domanda sia stata accolta positivamente dalla Facoltà/Commissione Tirocini di riferimento.
2. Il Soggetto Ospitante si riserva la facoltà di accogliere presso le proprie strutture i soggetti sopra descritti individuandoli in funzione della tipologia di tirocinio che intende attivare.

Art.4

1. Il tirocinio formativo e di orientamento nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor aziendale, designato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tirocinio formativo e di orientamento può anche essere finalizzato allo svolgimento di una tesi di laurea presso l'azienda ospitante.
4. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo e di orientamento nonché professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - i dati personali del tirocinante,
 - i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor aziendale,
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative,
 - le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 5

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo e di orientamento nonché del tirocinio professionalizzante.
2. Durante lo svolgimento dell'esperienza il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere l'attività prevista nel progetto formativo e di orientamento;

- b) rispettare tutte le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- c) mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi o ai prodotti acquisiti;
- d) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico – organizzativo e dal tutor aziendale;
- e) presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto Ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita per attestare la propria presenza.

Art.6

1. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Corso di laurea/Commissione Tirocini e previo accordo con il Soggetto Ospitante. Per i tirocini di orientamento e formazione è consentita la sospensione, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale. Non si calcolano nel computo dei limiti di durata gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
2. Il percorso del tirocinio professionalizzante, formativo e di orientamento può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante, fornendo alla controparte una motivazione scritta circa la decisione di interrompere.
3. La proroga del tirocinio formativo e di orientamento con finalità di inserimento al lavoro può avvenire solo se il periodo già svolto dal tirocinante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e ovviamente, fino a tale limite. Tale prolungamento, opportunamente motivato, può essere chiesto dal tirocinante o dal Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore, dal quale, comunque, deve essere approvato.

Art.7

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Il Soggetto Ospitante provvederà direttamente ad informare le rappresentanze sindacali aziendali.
4. Il Soggetto Ospitante, ove previsto, ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'Impiego della Provincia competente entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06).

Art. 8

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

Art. 9

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'Art. 7 D.lgs. 196 del 30/06/2003.

Art. 10

1. La presente Convenzione si intende rinnovata nelle sue parti per ogni anno accademico. Ciascuna delle parti potrà manifestare la volontà a rescindere la Convenzione dandone comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni dalla scadenza naturale.

Art. 11

1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, conservata agli atti di ciascun Ente e presso il repertorio delle convenzioni dell'Università di Messina.
2. La presente Convenzione è esente da IVA come da DPR n. 633/72.
3. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/86, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Messina,

Dr. _____, (Ente) _____

Prof. Francesco Tomasello, Università di Messina

